



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN PILLOLE

# RIVALUTAZIONE INDENNIZZO, ITER TRANSATTIVO, CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI

## Rivalutazione indennizzo legge 210/92

Dopo le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, coloro che ricevono l'indennizzo dal Ministero dell'Economia hanno ricevuto gli arretrati (rivalutazione non corrisposta in passato) relativi ai 10 anni anteriori il 1° gennaio 2012.

Chi invece viene pagato da Regioni e Ausl sta ricevendo delle lettere con dei moduli da compilare: a queste persone viene pagato un "acconto" di quanto dovuto, in genere di un terzo del totale; riceveranno il "saldo" se e quando (nei prossimi anni) il Ministero trasferirà ulteriori fondi alle Regioni.

Ovviamente chi ha fatto causa (e ha vinto) ha ricevuto tutto (talvolta però è stato necessario proporre giudizio di ottemperanza al Tar).

Ma non tutte le sentenze sono state eseguite dal Ministero: le sentenze degli anni 2013, 2014 e 2015 non sono ancora state "pagate" (salvo, ripeto, chi ha fatto ricorso al Tar).

Quanto all'importo dell'assegno, tutti i beneficiari dovrebbero riceverlo integralmente rivalutato, ma non sempre è così: ci sono Regioni in forte ritardo... Ovviamente chi ha ottenuto una sentenza passata in giudicato (già eseguita) è riuscito a "sbloccare" la situazione prima.



## Iter transattivo ed "equa riparazione"

L'iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007 ci risulta al momento fermo, ad oltre 8 anni di distanza... Non abbiamo notizia di risposte posi-

tive nè, tantomeno, di pagamenti da parte del Ministero della Salute.

L'iter per l'equa riparazione di cui alla legge 114 del 2014, rivolta a coloro che fecero domanda di accesso alla transazione di cui sopra, è in corso, ma a rilento: la legge prevede che la proposta vada fatta ai 7000 interessati entro il 31 dicembre 2017 e, in caso di accettazione, il pagamento dei 100 mila euro vada pure fatto entro la stessa data.

Dalle informazioni in nostro possesso il Ministero è molto indietro rispetto alla "tabella di marcia" che aveva comunicato nell'autunno del 2014.

Esistono poi alcune situazioni da chiarire, auspichiamo in senso favorevole ai danneggiati: in primis sugli eredi iure proprio, di cui già abbiamo scritto in questo giornale, e poi su chi fece domanda di accesso alla transazione entro il gennaio 2010, pur avendo iniziato la causa nel 2008 o nel 2009 (e non precedentemente).

Dopo la deludente sentenza della Corte Europea di Strasburgo dello scorso gennaio (ne abbiamo scritto nell'ultimo numero di questo giornale), sono molti coloro che sono decisi ad accettare i 100 mila euro, pur amareggiati e insoddisfatti: si pensi agli eredi di persone decedute a causa dell'infezione contratta, o a chi ha preso sia l'HIV che l'HCV, magari in aggiunta a una patologia preesistente (emofilia o talassemia), magari contagiato da farmaci emoderivati "salvavita", oppure a chi, pur con un'unica patologia, ha avuto conseguenze gravissime (per esempio chi è dovuto ricorrere a un trapianto di fegato).

La fiducia in esiti giudiziari positivi avanti i giudici italiani, oppure nell'ammissione alla transazione, oppure nel "soccorso" della CEDU, è purtroppo molto bassa: ognuno valuti col proprio legale di fiducia.

## Cause risarcimento danni

Rispetto al passato le cause sono diventate molto più in salita: il dies a quo della prescrizione è considerato, al più tardi, quello di presentazione dell'istanza ex lege 210/92, ma sono ormai numerose le sentenze che fanno partire il decorso della prescrizione da un momento precedente, che può essere una diagnosi di epatite, per esempio. E si adottano sempre più criteri restrittivi, assumendo che con l'ordinaria diligenza uno avrebbe potuto e dovuto esercitare il proprio diritto al risarcimento in epoca antecedente, per esempio, all'istanza di cui sopra.

I "tentativi" di molti noi legali di cercare di provare che in un singolo caso concreto la conoscenza/consapevolezza è stata successiva si scontrano con l'atteggiamento di una giurisprudenza che cerca invece criteri che siano validi erga omnes.

E così perdere una causa per prescrizione del diritto, purtroppo, è sempre più frequente.

Anche riguardo all'accertamento delle responsabilità (ministeriali o della struttura sanitaria) in rapporto all'epoca del contagio, i criteri sono diventati più stringenti, così come in relazione alla prova del nesso causale: il verbale della CMO (redatto nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege 210/92) può non essere sufficiente.

E, se si superano i predetti "ostacoli", si arriva all'individuazione di un importo risarcitorio a cui va detratto quanto percepito a titolo di indennizzo legge 210/92, operando il cosiddetto "scomputo": addirittura alcuni giudici -me lo confermava un Collega qualche giorno fa - detraggono anche l'indennizzo da percepire (calcolato sull'aspettativa di vita).

Perchè, dicono i giudici, il fatto è lo stesso e, anche se indennizzo e risarcimento hanno natura diversa, trattasi di importi ricevuti in conseguenza dello stesso evento lesivo.

A voler poi tacere della lunghezza delle cause (due gradi più giudizio in Cassazione possono durare anche 10 anni: a Bologna, per esempio, la Corte d'Appello fissa l'udienza per precisazione conclusioni dopo 3, 4 o 5 anni dalla 1° udienza, spesso rimettendo la decisione



sulle istanze istruttorie alla decisione sul merito...), lunghezza che comporta spese, ma soprattutto il vanificarsi dell'efficacia della tutela legale (mi è già capitato di clienti che sono morti in corso di causa).

Infine, non è più così raro, in caso di sentenza negativa, venire condannati a pagare le spese legali di controparte, spesso ingenti.

Ora più che mai è necessaria molta prudenza e la capacità di essere razionali, senza lasciarsi condizionare dalla "rabbia" o dal desiderio "di giustizia" (peraltro comprensibile e umano), cosa che potrebbe rivelarsi un boomerang: ognuno valuti col proprio legale di fiducia.

Non è più tempo, infatti, di leggi istitutive di transazioni, di soluzioni politiche, etc.: questi "treni" sono passati....

### Considerazioni finali

Viviamo in un momento storico in cui l'aspetto delle difficoltà finanziarie pubbliche condiziona anche le decisioni sui diritti e rappresenta quasi una "giustificazione": ne è un indizio la richiamata sentenza della Corte di Strasburgo, nonché persino qualche sentenza dei Tar nei giudizi di ottemperanza, in cui si "comprendono" le ragioni dei ritardi del Ministero (e stiamo parlando di ottemperanza di sentenze definitive, spesso di 2 o 3 anni fa). E gli stessi orientamenti giurisprudenziali tendono sempre più a sposare le interpretazioni che portano a un rigetto delle richieste dei danneggiati.

Noi legali tendiamo a pubblicare nei siti web le sentenze positive, e non quelle negative, per dare forza alle nostre "battaglie", tendiamo a scrivere articoli nei quali sosteniamo le tesi in cui crediamo, ma che ormai hanno scarso seguito nella giurisprudenza: forse un maggior realismo eviterebbe il crearsi di tante aspettative.

Talvolta ricevo telefonate da danneggiati che si lamentano del proprio legale perchè avrebbe fatto loro spendere tanti soldi senza ottenere nulla nulla: è mia abitudine "difendere" il Collega e non per spirito di categoria, ma per amore di verità, anche perchè viviamo in un Paese in cui la certezza del diritto non esiste! ... ma di questo argomento ho già scritto anni fa e magari tornerò a parlarne in futuro.

Concludo dando appuntamento alle associazioni degli emofiliaci all'Assemblea annuale di FedEmo (la Federazione nazionale) che si terrà ad aprile a Roma, nella quale ci confronteremo su tutti questi temi, essendomi stato chiesto, come in passato, di intervenire.

**Avv. Marco Calandrino**  
del Foro di Bologna

## PERCHÈ FEDEMO SPORT?

Il 22 febbraio u.s., presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, si è riunito per la seconda volta il board di #FedEmoSport, il progetto che si prefigge la stesura delle linee di raccomandazione per lo sport in emofilia.

Perché "#FedEmoSport"?

Quando si posiziona un cancelletto davanti ad una parola o ad una frase si sta scrivendo un hashtag.

L'hashtag è un aggregatore di interessi, un'etichetta utilizzata su alcuni servizi di rete e social network la cui funzione è rendere più facile per gli utenti trovare post su un argomento o contenuto specifico, che così acquista maggiore visibilità ed autorevolezza.

#FedEmoSport aggrega alcuni importanti interessi della comunità emofilica:

- accesso alla pratica sportiva agonistica e non per i pazienti emofilici;
- raggiungimento di un più elevato stato di benessere fisico;
- raggiungimento di un più elevato stato di benessere psico-sociale.

L'incontro si è svolto alla presenza di Stefania Farace (segretaria generale FedEmo), Ivan Capelli (testimonial FedEmo), dott.ssa Biasoli (Comitato Medico Scientifico di FedEmo), Barbara Ponte (staff FedEmo), dott.ssa Rocino (rappresentante AICE), dott.ssa Forneris (fisioterapista), prof. Veicsteinas (presidente del Comitato Scientifico Culturale di FMSI), prof. Spataro (direttore Sanitario dell'Istituto di Scienza dello Sport, C.O.N.I.).

